

Normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192

Alle transazioni commerciali concluse dal 1 gennaio 2013 si applicherà il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 2012, n. 267 di integrale recepimento della Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni .

La nuova disciplina, che modifica quella precedentemente vigente secondo il D.Lgs. 231/2002, si applicherà a qualsiasi contratto con oggetto diverso dalla cessione di prodotti agricoli e alimentari e purché non concluso nell'ambito di procedure concorsuali o di accordi finalizzati alla ristrutturazione del debito e non afferente a pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno (compresi quelli dovuti da istituti assicurativi).

Ai sensi della nuova disciplina, in particolare:

- il termine di pagamento della prestazione dedotta in contratto è da intendersi di 30 giorni effettivi di calendario;
- il termine di pagamento si intende decorrere, alternativamente: a) dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o della richiesta di pagamento; b) dalla data di ricevimento della merce o dalla data di prestazione del servizio, se incerta la data di ricevimento della fattura oppure se anteriore la data di ricezione della fattura rispetto a quella del ricevimento delle merci o della prestazione del servizio; d) dalla data di accettazione della merce o di verifica della prestazione se previste ai sensi di legge o di contratto;
- l'importo capitale su cui calcolare gli interessi è comprensivo di imposte, dazi, tasse o oneri applicabili come indicati in fattura o nella richiesta di pagamento;
- a fronte del ritardo saranno dovuti, senza necessità di costituzione in mora e salvo diverso accordo contrattuale, interessi legali pari al tasso BCE (rilevato semestralmente) maggiorato di 8 punti percentuali (ovvero con un punto percentuale in più di quanto precedentemente previsto), fermo restando il diritto del creditore al risarcimento delle spese di recupero.